



Provincia di Foggia  
Dirigente Ufficio Ambiente – Dott. Giovanni D’Attoli  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**p.c.**  
Direttore Generale ARPA Puglia  
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia  
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia  
Dott. Antonio Salvatore Madaro

**OGGETTO:** *Istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale stabilimento Leonardo S.p.A. – Divisione Aerostrutture - Comune di Foggia. CdS 27-4-2021.*

Cod. prat.: 2021/00482/AUA prot. n. 2020/0000040343 – Fasc. n. 2020/005502 del 24/09/2020

Proponente: **Ditta Leonardo S.p.A. DIVISIONE AEROSTRUTTURE**

Premesso che:

- Con nota Prot. 2021/0016776 del 02/04/2021, acquisita la protocollo ARPA n. 23532 del 07/04/2021, codesta Autorità competente invita questo dipartimento alla CdS in oggetto per l’acquisizione del parere di competenza.
- La partecipazione di questo dipartimento alle istruttorie AUA sono finalizzate ad esprimere osservazioni in relazione alle modalità di “monitoraggio e controllo” degli impianti per gli “aspetti emissivi nell’ambiente”.

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che l’attività risulta autorizzata alle emissioni con A.U.A. attraverso Determina Dirigenziale Provinciale n. 7 del 31 maggio 2017.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 24-4-2021 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell’ambiente, si rileva quanto segue con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

1. L’AUA in oggetto risulterebbe presentata **per il rinnovo dell’autorizzazione vigente** alle emissioni in atmosfera e modifica sostanziale per incremento di due punti di emissione in atmosfera, oltre che per lo scarico di acque reflue industriali nella condotta consortile ASI.  
Dunque trattandosi di rinnovo, in relazione alle 7 tipologie di autorizzazioni che possono ricondursi in AUA ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 59/2013, occorre chiarire quale delle 7 risulta oggetto della presente valutazione.
2. In relazioni agli scarichi delle acque reflue, qualora le stesse confluiscono nella condotta consortile di ASI (fogna nera) che a sua volta confluisce al depuratore, non si riscontra la necessità di una istanza in AUA in quando lo scarico deve essere conformato alle disposizioni del soggetto gestore della condotta e del depuratore.
3. Occorre chiarire la gestione delle acque meteoriche, il suo eventuale recupero in applicazione dell’art. 2 del R.R. n.26/2013 che impone *l’obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Dipartimento Provinciale di Foggia**  
Via Giuseppe Rosati, 139 – Foggia  
Tel. 0881 316200  
e-mail: [dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)



*finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge. Si chiede se vi sia separazione tra le acque di lavaggio e di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, e quale sia il recapito finale. Si evidenzia che la condotta di fogna bianca a gestione consortile confluisce nel "Torrente Cervaro" senza una depurazione o un trattamento da parte del Consorzio. Quest'ultimo torrente presenta criticità ambientali che devono essere salvaguardate.*

4. Per le emissioni in atmosfera, trattandosi di rinnovo di autorizzazione occorre che siano rivalutati tutti i punti emissivi. Occorre fornire copia delle precedenti autorizzazioni.
5. La documentazione presentata non fornisce una relazione (PMC) con le informazioni per l'espressione delle attività di autocontrollo che la stessa autorizzazione deve contenere secondo quanto previsto all'art.3, comma 5, del D.P.R n.59/2013. Si evidenzia, altresì, che ai sensi del comma 5, dell'art.3 del D.P.R. 59/2013: *"L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.* Occorre fornire il Piano di Monitoraggio e Controllo dei punti di emissione convogliata dalla quale si evincono le seguenti informazioni per ciascun punto riportato in planimetria (possono riassumersi in forma tabellare): descrizione dell'ubicazione, il reparto/linea di trattamento interessata completa di eventuali indicazioni sulle potenzialità delle centrali di combustione, l'elenco delle sostanze emesse, il valore medio dei valori riscontrati negli ultimi tre anni, il sistema di abbattimento (filtro a manica, a carboni attivi ecc.), la frequenza di autocampionamento, il limite di legge previsto e suo riferimento legislativo. Sull'impianto dovranno essere installate targhe ben visibili con indicazione della stessa sigla indicata nella tabella in modo da identificare il punto di emissione nello stabilimento.
6. Per le emissioni diffuse si dovranno descrivere gli apprestamenti e/o le modalità adottate per il contenimento in caso di impossibilità a prevedere un convogliamento anche mediante cappa di aspirazione.
7. Occorre, a firma di tecnico competente, che sia fornita una dichiarazione di verifica della conformità dei punti di emissione alle norme UNI (UNI 16911:2013 e UNI EN 15259:2008).
8. E' fatto obbligo, a carico della società, di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato della Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente i dati sui punti di emissione convogliata e/o diffusa in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono contestualmente caricati con frequenza indicata nell'atto autorizzativo i certificati delle analisi svolte ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e considerato l'obbligo di conservare presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA (DGR 19 febbraio 2014 n.180).

La documentazione integrativa di progetto e i chiarimenti richiesti, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovranno rendersi acquisibili **esclusivamente** attraverso il sito istituzionale dell'Autorità competente. Non saranno prese in considerazione documentazioni inviate direttamente a questo dipartimento. Si chiede a valle della verifica dell'inserimento e della acquisizione della documentazione integrativa sul sito dell'A.C. di comunicare a mezzo PEC la pubblicazione.

In ragione di tutto quanto sopra rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione richiesta e alle *"misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente"*.

Il Direttore del Servizio Territoriale  
Direttore DAP

Ing. Giovanni Napolitano